

AERONAUTICA MILITARE

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

DELIBERA N. 1

OGGETTO: Transito a domanda all'impiego civile del personale militare ex art. 4 comma 96, Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge stabilità 2012) – Tabelle di equiparazione attraverso apposito D.P.C.M..

II CO.CE.R. A.M.:

VISTA: la legge n. 183 del 12.11.2011;

PRESO ATTO: dell'istituzione di un apposito Gruppo di Lavoro presieduto dal Vice Segretario Generale della Difesa, Avvocato DI PALMA, con il compito di approfondire gli aspetti correlati alla disciplina di transito all'impiego civile del personale militare da formalizzare con apposito DPCM;

CONSIDERATA: la disciplina di cui al D.M. 18.04.2002 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica afferente il transito nei Ruoli Civili della Difesa del personale militare non idoneo al Servizio Militare incondizionato;

TENUTO CONTO: - dell'evoluzione normativa e contrattuale in materia di pubblico impiego che, a partire dalla "distinzione in carriere" degli impiegati civili dello Stato (ausiliari, esecutivi, di concetto e direttivi), oggi prevede un nuovo sistema di classificazione (NSC) articolato su tre "aree funzionali" e quattro figure professionali correlate a precipui livelli retributivi:

- taluni pareri espressi dal Consiglio di Stato e consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, sulla base dei quali emergerebbe che, per l'accesso alle carriere direttive, non sia vincolante in via generale il possesso di diploma di laurea;

PRESO ATTO: - del requisito oggettivo, (la domanda può essere presentata per il triennio 2012 – 2014);

- e del requisito soggettivo, (la domanda di trasferimento presso le altre Pubbliche Amministrazioni può essere presentata dagli Ufficiali fino al grado di Ten. Col., dai Sottufficiali e dai graduati in Servizio Permanente Effettivo che abbiano concluso positivamente il periodo di Ferma Obbligatoria previsto per legge in base alla categoria di appartenenza, con esclusione per il personale dell'Arma dei CC) previsti dalla norma in oggetto;

TENUTO ALTRESI' CONTO: dei requisiti amministrativi: il trasferimento è infatti subordinato:

- al preventivo parere favorevole dell'A.D., nonché all'accettazione da parte dell'Amministrazione di destinazione;
- al rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali annuali previsti per l'Amministrazione di destinazione;
- all'identità della qualifica posseduta dagli interessati, sulla base di tabelle di equiparazione approvate con apposito D.P.C.M.;
- al trattamento giuridico ed economico previsto nei CCNL, vigenti nel comparto dell'Amministrazione di destinazione;
- al collocamento in congedo nella posizione della "riserva" del militare;

PRESO ATTO: del documento prodotto dal sopraindicato Gruppo di Lavoro reso noto alla R.M. dal Signor Capo di SMD con formale comunicazione del 30.01.2012, in cui si afferma:

“è evidente che il GdL deve individuare l’Area Funzionale di destinazione sulla base di apposita “tabella di equiparazione”, in corso di elaborazione. Tale tabella tenderà a ricalcare i contenuti della attuale “Tabella di equiparazione” del DM del 18 aprile 2002, per il transito dei militari non idonei al s.m.i. nei ruoli del personale civile della Difesa. Peraltro, alla luce della normativa vigente nella materia in questione e tenuto conto della giurisprudenza, l’elemento di criticità è costituito dall’inserimento di Luogotenente e 1° Maresciallo *sprovvisori di diploma di laurea magistrale* (5 anni) nella III Area Funzionale. *A tal fine il GdL intende proporre che l’accesso dei SU in parola sia possibile solo su istanza di parte e previo l’accertamento di specifici requisiti di qualificazione da parte di una apposita Commissione (5 anni di effettivo servizio in un ruolo direttivo con qualifica finale di “eccellente” ovvero qualifiche e titoli individuati con criteri e modalità predefiniti, attinenti alla sfera disciplinare ed alla fedina penale)”*;

TENUTO ALTRESI’ CONTO: che il GdL prevede inoltre nello studio che:

- “il D.P.C.M. di attuazione dell’ex art. 4, comma 96, della L. 183/2011 sia emanato a seguito di preventiva interlocuzione sindacale senza l’acquisizione del parere della conferenza unificata ex art.8 dlgs. n. 281/1997, prevedendo idonei percorsi formativi di riqualificazione ed il contingentamento numerico e/o percentuale del personale militare che può transitare sulla base dei limiti consentiti dalle facoltà assunzionali annuali;
- le differenze retributive conseguenti al transito del personale militare nelle amministrazioni appartenenti all’organizzazione statale (non nel caso di transito nelle amministrazioni del comparto nelle Regioni e negli Enti locali) siano riconosciute ai diretti interessati con il ricorso all’istituto di un assegno ad personam corrisposto dall’Amministrazione Difesa, “riassorbibile” con i successivi aumenti di trattamento economico;
- il regime previdenziale del personale trasferito si attesti su un unico trattamento pensionistico determinato sulla base della totalità dei servizi effettivamente prestati, comunque disciplinato secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio;
- il personale militare trasferito non gravi sul Fondo Unico di Amministrazione (FUA). In alternativa, dovrebbero essere stanziate idonee risorse aggiuntive“;

DELIBERA

1. di non condividere assolutamente l’impostazione dello studio per ciò che attiene alla previsione di riproporre “*sic et simpliciter*”, per l’inquadramento giuridico/economico del personale militare che transiti a domanda all’impiego civile, i contenuti del D.M. 18.04.2002. Ciò sia per la naturale diversità del transito che per la mancata valutazione di titoli accademici e/o esperienze lavorative dei singoli militari. Nel processo di definizione dell’inquadramento per il transito all’impiego civile a domanda dovranno infatti essere garantite posizioni adeguate non solo nella III^a Area Funzionale per il personale Ufficiale/Sottufficiale e Graduato in possesso di idonei titoli e/o esperienze lavorative da valutare individualmente per ciascun militare ma anche la concreta possibilità di accesso tramite corsi/concorsi alle posizioni dirigenziali qualora il personale sia in possesso di Laurea Magistrale;

2. Prevedere all'atto del congedo del personale che transita presso altre Amministrazioni ai sensi della L. 183/2011 art. 4 comma 36, la promozione alla vigilia al grado superiore come previsto dagli specifici ordinamenti di stato giuridico anche al fine dell'inquadramento nel nuovo impiego civile;
3. In tema previdenziale si nutrono peraltro perplessità circa *l'equità* di attestare il personale su un unico trattamento pensionistico sia per il diritto all'accesso che per la determinazione del quantum ciò nella considerazione che il periodo trascorso quale militare prima del transito *deve* dar luogo al trascinarsi pro-quota dei benefici connessi agli istituti previsti dallo status di militare già rivestito (della serie: "*nun scurdammc o passat*");
4. di inviare la presente delibera a stralcio verbale, al Co.Ce.R. Interforze, al Capo di SMD al Ministro della Difesa ed al Presidente del G. di L. Avvocato Pierluigi DI PALMA;

Presenti e votanti: N.° 7

La presente delibera viene approvata all'unanimità.

Roma, 12 aprile 2012

IL SEGRETARIO

(1° Av. Capo Sc. Salvatore NICOSIA)

IL PRESIDENTE

(T. Col. Guido BOTTACCHIARI)

Mail: cocer@aeronautica.difesa.it

Rinam: Tel. 600-5592; Fax: 600-6705

Civile: Tel. 06-49865592 Fax: 06-49866705